



 **MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI**

**Dipartimento per le politiche sociali,  
del terzo settore e migratorie**

**Nota prot. n. 34/12962 del 23 settembre 2025**

Studio Legale  
[\*\*\*\*]

E, p.c. Regione Sicilia-Dipartimento della famiglia e delle  
politiche sociali - Ufficio regionale Runts  
[ufficio.runts@regione.sicilia.it](mailto:ufficio.runts@regione.sicilia.it)

**Oggetto:** Iscrivibilità al RUNTS di fondazione di diritto tedesco con qualifica di Onlus. Devoluzione patrimoniale. Divergenza tra norma statutaria e Codice del Terzo settore.

Si riscontra il quesito proposto dall'Avv. [\*\*\*] nell'interesse della fondazione di diritto tedesco [\*\*\*], con sede legale e amministrativa in Germania e sede di rappresentanza in Italia, iscritta all'anagrafe delle ONLUS dal 2014 che intende iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L'ente che svolge in via prevalente un'attività di tutela della flora e della fauna ha acquistato in Italia – utilizzando i proventi di donazioni raccolte in Germania – alcuni terreni di vaste dimensioni al fine di proteggere l'habitat naturale, in linea con le sue finalità. Ciò premesso la fondazione interroga questo Ministero in ordine alla propria possibile iscrizione al RUNTS in qualità di ETS, in ragione della definitiva cessazione del regime Onlus a decorrere dal 2026, come disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera b) del D.L. 17.6.2025, n. 84 convertito nella Legge 30.7.2025 n.108 ( che ha modificato l'art. 104, comma 2 del Codice del Terzo settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) ed alla disciplina applicabile in tema di devoluzione del patrimonio, limitatamente ai beni acquisiti in Italia, in vista della perdita della qualifica di Onlus.

Lo statuto dell'ente istante prevede (art.18), in caso di scioglimento o estinzione, la devoluzione del patrimonio a un'altra fondazione tedesca o, in alternativa, a un ente beneficiario che goda di agevolazioni fiscali in Germania, sentita l'autorità di controllo tedesca. Si precisa, giusto parere di un legale tedesco, acquisito dalla fondazione, che le norme tedesche in tema di devoluzione, richiamate dallo statuto suddetto, avrebbero natura inderogabile. Detta disposizione statutaria deve essere esaminata in termini di sua compatibilità con l'articolo 9 del Codice del terzo settore (da ora CTS), in tema di devoluzione del patrimonio, nonché con le norme del Titolo XI del medesimo Codice, che disciplinano il controllo sulle fondazioni del terzo settore.

L'obbligo di devoluzione del patrimonio come il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta,

degli utili o avanzi di gestione ed alla destinazione vincolata di quest'ultimi sono principi sintomatici dell'assenza dello scopo di lucro (art. 4 CTS), elemento caratterizzante gli enti del terzo settore. Ai sensi del citato art. 9 del D.lgs. 117/2017 (CTS), la devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento o estinzione dell'ente deve avvenire esclusivamente a favore di altri enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente ai sensi dell'art. 45, comma 1 CTS. Tale previsione è inderogabile e costituisce tra l'altro uno dei contenuti necessari dello statuto dell'ETS, ai sensi dell'art. 21 CTS. La ratio del vincolo devolutivo imposto dal legislatore è diretta ad evitare che gli enti che ricevono particolari utilità in ragione dell'attività svolta possano approfittare di tali vantaggi attraverso lo scioglimento dell'ente e la distribuzione del suo patrimonio al quale ha concorso un sistema di agevolazioni e benefici (anche di natura fiscale) concessi all'ente. Dunque, i destinatari della devoluzione, a mente del citato art. 9, non possono che essere enti del terzo settore. In proposito, questo Ministero nella nota n. 6710 del 30.04.2024 (<https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normativa/nota-n-6710-del-30042024-art9cts-devoluzioneonlus.pdf>) in tema di ammissibilità della devoluzione del patrimonio di un ETS ad una Onlus si è espresso, sulla base di una interpretazione letterale dell'art. 9 CTS, affermando che, *“ove non ricorra specifica diversa destinazione imposta dalla legge”*, la possibilità di beneficiare della devoluzione del patrimonio di un Ets, a norma dell'articolo citato, *“può configurarsi solo a vantaggio di altri enti del terzo settore iscritti al Runts come tali accomunati da un pieno assoggettamento alla disciplina codicistica”* escludendo pertanto la facoltà di un ETS di devolvere il proprio patrimonio residuo ad una Onlus.

Ciò premesso, in tema di devoluzione si segnala come appare invece più ampia la platea dei destinatari a cui le Onlus possono devolvere il patrimonio, in caso di loro scioglimento per qualunque causa. Difatti l'art. 10, comma 1 lett. f) del D.Lgs. n. 460/1997 sancisce l'obbligo di devolvere il patrimonio *“ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale”* o, più genericamente, *“a fini di pubblica utilità”*.

Acclarata la confliggenza, in tema di devoluzione patrimoniale, tra le norme del CTS e quelle contenute nello statuto della fondazione istante che richiamano la normativa di diritto tedesco, e posta altresì l'inderogabilità della normativa tedesca, ci si interroga circa l'astratta possibilità di una fondazione straniera di essere iscritta al RUNTS alla luce della normativa di diritto internazionale privato. In proposito, l'art. 25 della L. n. 218/1995 stabilisce che *“le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio si è perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti”*. Il successivo secondo comma rinvia alla legge nazionale regolatrice una serie di istituti legati alla nascita, alla natura ed al funzionamento degli enti. La fondazione istante, alla luce della normativa di diritto internazionale privato appena citata, è soggetta alla regolamentazione tedesca non essendo la stessa costituita in Italia e non trovandosi né la sede amministrativa né il suo oggetto principale in Italia.

L'individuazione di una legge regolatrice diversa da quella italiana non costituisce di per sé un fattore ostativo dell'ente dalla astratta possibilità di essere qualificato come ETS purché l'ente si conformi alle norme speciali contenute nel CTS. Giova rammentare che la qualifica di ente del terzo settore sia una qualifica normativa che può essere assunta e conservata in presenza dei requisiti stabiliti dal CTS e non costituisce un tipo negoziale autonomo. Da ciò ne discende che la relazione tra il complesso normativo del Codice civile, con riferimento agli enti del libro primo, e la normativa contenuta nel CTS non produce abrogazioni né crea nuovi *“tipi”* negoziali di enti; piuttosto essa si sostanzia in un rapporto tra norma generale e norma speciale.

Ne consegue che, al fine di fruire della disciplina premiale concessa ai soggetti che possiedono i

requisiti di ETS è indispensabile conformarsi alle previsioni del CTS indipendentemente dalla legge regolatrice dell'ente: esso, si ribadisce, dovrà comunque conformarsi alle norme speciali contenute nel CTS per ottenere l'iscrizione al RUNTS e assumere la qualifica di ETS.

Tale interpretazione appare conforme al principio di parità di trattamento sancito dall'art. 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), in quanto non costituisce discriminazione basata sulla nazionalità, ma applicazione uniforme della normativa nazionale. I principi da richiamare sono espressi all'art. 49 che stabilisce il diritto di stabilimento nell'UE consentendo ai cittadini degli Stati membri di creare e gestire un'impresa in un altro Stato membro alle stesse condizioni previste dalla legislazione del paese ospitante per i propri cittadini e al successivo art. 54 TFUE, complementare all'art. 49, che estende il diritto di stabilimento alle società garantendo loro la parità di trattamento se costituite secondo il diritto di uno Stato membro e a condizione che abbiano la propria sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività in uno dei paesi dell'Unione Europea. La norma estende così la libertà di stabilimento prevista nel TFUE alle società, intese come società di diritto civile o di diritto commerciale, comprese le società cooperative ma non anche agli enti non profit che, pur non potendosi avvalere del principio di libertà di stabilimento possono comunque godere del principio di non discriminazione sulla base della nazionalità sancito dall'art. 18 TFUE.

Sul punto si registrano alcune pronunce della Corte di Giustizia UE : Centro di Musicologia Walter Stauffer (C-386/04, 2006); Persche (C-318/07, 2009); Causa C-10/10 (2011) in cui la Corte di Giustizia, a tutela della libera circolazione dei capitali e del principio di equità nel trattamento fiscale tra Stati membri, conferma il principio di non discriminazione fiscale tra enti residenti e non residenti, purché questi ultimi rispettino i requisiti nazionali e perseguano finalità di interesse generale analoghe. In linea con questo orientamento, la Circolare 26.06.2006 n.24E e la risposta n. 406/2021 dell'Agenzia delle Entrate hanno riconosciuto ad una fondazione di diritto tedesco la possibilità di iscriversi nel registro delle Onlus purché ricorrano i requisiti di cui all'art. 10 del D.lgs. n.460/1997.

Tali considerazioni sono replicabili anche rispetto alla disciplina del CTS, nel senso che l'ammissione di ETS ai vantaggi loro riservati a seguito della iscrizione al RUNTS non è subordinata alla nazionalità dell'ente iscrivendo, quanto piuttosto al possesso dei requisiti richiesti dal CTS. D'altronde laddove si consentisse ad un ente straniero di accedere ai vantaggi derivanti dal possesso della qualifica di ETS a condizioni diverse da quelle imposte agli enti italiani si verrebbe a determinare una situazione di "discriminazione al contrario" verso gli enti italiani che violerebbe il principio di non discriminazione di cui all'art. 18 TFUE.

In conclusione, il principio di parità di trattamento nell'UE vieta discriminazioni basate sulla nazionalità. Tuttavia, se la normativa dello Stato estero, come nel caso di specie, impone all'Ente uno statuto incompatibile con i requisiti nazionali per il riconoscimento come ETS, l'impossibilità di accedere ai relativi benefici non deriva da un trattamento discriminatorio, ma da differenti discipline che ciascuno Stato membro adotta, nell'esercizio della propria autonoma potestà regolatoria.

Un possibile ulteriore contrasto tra normativa interna e quella tedesca si potrebbe infine porre sotto il profilo dei controlli sugli ETS di nazionalità straniera che, essenziali ai fini della conservazione della qualifica normativa e dei relativi benefici per gli ETS, non potrebbero che essere affidati all'autorità italiana in possibile contrasto con le norme vigenti nel paese dell'ente straniero.

L'iscrizione della Fondazione tedesca nel registro dell'anagrafe delle Onlus ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 460/97 non costituisce di per sé un elemento che imponga oggi l'applicazione del CTS all'odierno istante tenendo conto che le due discipline non sono sovrapponibili principalmente sotto il profilo della natura delle due qualifiche: la Onlus ha natura fiscale mentre l'ETS natura civilistica.

A parere della scrivente Amministrazione, sentito anche il Consiglio Nazionale del Notariato, a

legislazione vigente, la fondazione di diritto tedesco, qualora intenda conseguire la qualifica di ETS, dovrà conformarsi integralmente, avuto riguardo all'istanza in oggetto ed alle premesse descritte *ab initio*, alle disposizioni del CTS, inclusa la clausola di devoluzione del patrimonio, che si presenta allo stato incompatibile con il CTS precludendone l'iscrizione al RUNTS. Per quanto concerne invece l'aspetto della devoluzione del patrimonio (conseguente alla perdita della qualifica di ONLUS) composto dai terreni acquistati in Italia e intestati alla Onlus costituita in Italia, troverà applicazione il citato articolo 10 del D.lgs. n.460/1997, che, come già detto, amplia la platea dei possibili destinatari ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o, più genericamente, "a fini di pubblica utilità".

In considerazione della rilevanza della tematica trattata, la presente nota sarà pubblicata nella sezione del sito istituzionale dedicata agli orientamenti ministeriali in materia di enti del Terzo settore.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
F.to Alessandro Lombardi

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"*